



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

LINEE GUIDA PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Per minore straniero non accompagnato “si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che, **non avendo presentato domanda di asilo politico**, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato **privo di assistenza e rappresentanza** da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano” (art. 1, co.2, D.P.C.M. n. 535/99).

L’organo competente a vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri, nonché a coordinare le attività delle amministrazioni coinvolte è il “**Comitato per i minori Stranieri**”, un organo interministeriale incardinato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, istituito dall’art.33 del d.Lgs. n. 286/98. Tra le funzioni del Comitato vi è l’accertamento dello status del minore non accompagnato, l’adozione del provvedimento del rimpatrio assistito e, infine il censimento dei minori non accompagnati.

Nei confronti dei minori stranieri non accompagnati valgono tutte le garanzie previste dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto il **superiore interesse del minore**. Ad essi, inoltre, vengono concesse particolari misure giuridiche di protezione e assistenza fra cui **l’accoglienza in luogo sicuro, l’inespellibilità** (art. 19 del testo Unico dell’Immigrazione prevede che i minori stranieri non accompagnati non possano essere espulsi salvo i casi di ordine pubblico o il diritto di seguire il genitore o l’affidatario espulso) ed il **permesso di soggiorno per minore età** (D.P.R. 394/99 art. 28) valido fino al compimento del 18° anno. Questo permesso viene rilasciato nel caso in cui non vi siano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso, ad esempio per affidamento, per motivi familiari, o altro (Circolare Ministero dell’Interno del 23.12.1999).

Nel caso in cui venga rintracciato un familiare adulto regolarmente soggiornante in Italia, l’autorità giudiziaria competente provvede ad affidargli il minore.

- PROCEDURA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (che non rientrano nell’emergenza Nord Africa)

Ogni minore straniero non accompagnato deve essere **segnalato**:

- 1) alla **Procura** della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
- 2) al **Giudice Tutelare**, per l’apertura della tutela;
- 3) al **Comitato per i minori stranieri**, ad eccezione del caso in cui il minore abbia presentato domanda di asilo (i minori non accompagnati richiedenti asilo non rientrano nella competenza del Comitato).

Segnalazione del minore al Comitato minori stranieri

I Pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli altri enti, soprattutto quelli sanitari e di assistenza, hanno l'**obbligo** di segnalare i minori stranieri non accompagnati al Comitato per Minori Stranieri (CMS) compilando la **scheda di rilevazione** predisposta dal Comitato stesso (disponibile sul sito www.lavoro.gov.it)

La presenza di minori deve essere altresì segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice Tutelare.

La scheda di segnalazione prevede le seguenti informazioni che vengono registrate nella Banca Dati del CMS:

1. Identificazione

Dati anagrafici, documenti e modalità di arrivo in Italia e del ritrovamento, modalità di accertamento dell'età e della cittadinanza, eventuale presenza di parenti in Italia.

Il riconoscimento del presupposto della minore età è fondamentale in ragione dell'inespellibilità del minore.

Il compito di accertare l'identità del minore è affidato alle autorità di Pubblica Sicurezza.

2. Presa in carico

I minori stranieri che vengono rintracciati sul territorio sono presi in carico dai Comuni con l'attivazione di servizi di pronta accoglienza.

L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e relative spese rientra nella responsabilità dei Comuni che, in base alla L. 328/2000 devono programmare e realizzare i servizi socio-sanitari in accordo con i diversi enti interessati. In questo senso il Ministero dell'Interno si limita a rimborsare le spese effettuate dai Comuni fino alla nomina del tutore, mentre i fondi da assegnare per i progetti di accoglienza dei minori vengono stanziati dalle Regioni sulla base delle presenze (ma non degli arrivi).

3. Individuazione dei familiari dei minori

Dati e recapiti telefonici dei genitori o di altri familiari nel paese d'origine in modo da poter avviare le indagini familiari.

Il CSM si attiva per individuare i familiari dei minori e, in base alle informazioni ottenute, può adottare, ai fini del diritto all'unità familiare, il provvedimento del rimpatrio assistito. Laddove non sussistano le condizioni necessarie ed indispensabili per procedere in tal senso, il Comitato dispone il non luogo a provvedere al rimpatrio e segnala il minore ai servizi sociali e al Giudice tutelare o al Tribunale per i Minorenni perché provvedano all'affidamento del minore ai sensi della L. 184/83 e venga avviato un progetto di integrazione sociale e civile della durata di almeno due anni.

Minore straniero non accompagnato richiedente protezione internazionale

Nel contesto italiano è considerata condizione a se stante quella del "minore non accompagnato richiedente asilo" la cui competenza viene stralciata da quella del Comitato per i Minori Stranieri per essere assegnata alla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo e, tramite di essa, alle Commissioni Territoriali.

Nei confronti dei minori non accompagnati richiedenti asilo vale quanto stabilito dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2006. Secondo tale direttiva, i minori stranieri non accompagnati hanno "il diritto di ricevere tutte le informazioni pertinenti circa la facoltà di richiedere asilo e delle conseguenze che vi sono connesse a norma della vigente legislazione, oltre al diritto di esprimere al riguardo la propria opinione". Viene fornita, a tal fine, l'assistenza di un mediatore culturale o di un interprete.

La **procedura della presentazione della domanda di asilo**, riguardante i minori stranieri non accompagnati presenti in frontiera o sul territorio nazionale, viene gestita dagli Uffici di Polizia di Frontiera, dagli Uffici Interforze dei Centri di accoglienza e dalle Questure, in collaborazione con

l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e gli altri organismi che operano nel campo della protezione dei richiedenti asilo.

In caso di presentazione di domanda di protezione internazionale da parte di un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve innanzitutto sospende temporaneamente il procedimento di competenza del Comitato. La richiesta d'asilo da parte del minore non accompagnato dev'essere comunicata al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, per poi essere confermata da un tutore nominato dal Giudice Tutelare che presterà la sua assistenza in ogni fase della procedura per l'esame della domanda (D.Lgs. n. 25/2008). Nell'attesa, non potendo il minore usufruire dell'assistenza e protezione garantiti dai servizi del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), il minore viene ospitato ed assistito dai **servizi sociali del Comune** in cui si trova al momento della segnalazione (anche attraverso l'impiego, in regime di convenzione, di strutture appartenenti e/o gestite dal terzo settore). Gli stessi Comuni, peraltro, hanno il dovere di segnalare immediatamente il minore al **Servizio Centrale dello SPRAR**, al fine di poter attingere alle tutele previste dal medesimo Sistema e finanziate dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo. I servizi sociali del Comune, inoltre, assistono il minore che manifesta l'intento di chiedere asilo nella presentazione della domanda di asilo alla Questura competente, mediante la compilazione del modello C3. In ogni caso i servizi sociali e il tutore devono ascoltare e tenere in considerazione l'opinione del minore se in età di discernimento.

Ricevuta la domanda di asilo, la **Questura**, previa conferma da parte del tutore, **rilascia al minore la documentazione attestante la qualifica di richiedente asilo**, che accedere a pieno titolo ai provvedimenti di accoglienza previsti dallo SPRAR. In caso di impossibilità a procedere all'immediato inserimento del minore in una delle strutture dello SPRAR, l'accoglienza e l'assistenza devono essere curate dal Comune dove si trova.

Per quanto riguarda gli aspetti contabili connessi all'accoglienza dei minori richiedenti asilo, le spese per il mantenimento restano a carico della pubblica autorità del Comune dove il minore si trova.

Di tali spese, da considerarsi interventi assistenziali e di soccorso, il Comune potrà chiedere il rimborso alla Prefettura competente ai sensi dell'art.5, comma 5, del d.l.vo 140/05 in applicazione della legge 563/95. Dal momento, invece, del trasferimento del minore nel Comune di destinazione per l'inserimento in uno dei centri aderenti al Sistema di protezione, indipendentemente dalla data di adozione del decreto di nomina del tutore, gli oneri di mantenimento del minore saranno sostenuti dal progetto dell'ente locale ammesso al cofinanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

Il minore non accompagnato richiedente asilo è assistito dal tutore durante il colloquio di audizione di fronte alla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo. In caso di mancata conferma della domanda o di diniego del riconoscimento dello *status* di protezione internazionale, il minore non accompagnato rientra sotto le competenze del Comitato per i Minori Stranieri.

- PROCEDURA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DAL NORD AFRICA

A partire da febbraio 2011, il numero dei migranti giunti sulle coste italiane ed in particolare, a Lampedusa, come conseguenza della crisi del Nord Africa, è aumentato costantemente. Di fronte "all'eccezionale afflusso", il Presidente del Consiglio dei Ministri, con Decreto del 12 febbraio 2011, ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2011. Con successivo Decreto del 6 ottobre 2011 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012.

Tra gli stranieri affluiti in Italia a seguito dell'**emergenza Nord Africa** si è registrata la presenza di numerosi minori non accompagnati.

Il Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dott. Natale Forlani, è stato nominato, con decreto del Commissario delegato rep. n. 2436 del 18 maggio 2011, Soggetto attuatore per l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati, relativamente all'emergenza umanitaria Nord Africa di cui all'OPCM n. 3933 del 13 aprile 2011.

Al fine di predisporre idonee misure di accoglienza per tale categoria di migranti particolarmente vulnerabile, è stata adottata un'apposita procedura operativa.

All'atto del ritrovamento di un minore straniero non accompagnato sul territorio italiano a seguito di uno sbarco connesso con l'emergenza umanitaria del nord Africa, le Autorità di pubblica sicurezza devono procedere secondo le seguenti modalità:

- **identificazione del minore** (accertamento dei precedenti dattiloscopici –AFIS ed eventuali risultanze SDI);
- **Segnalazione al Soggetto attuatore, al Comitato per i Minori Stranieri, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori e al Giudice Tutelare** utilizzando due possibili schede operative (reperibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it – sezione immigrazione):
 - 1) nel caso in cui le autorità di P.S. hanno individuato la disponibilità di Comunità di accoglienza in ambito locale per il **collocamento** del minore, ne danno immediata comunicazione utilizzando la **Scheda operativa n. 1** ;
 - 2) nel caso di indisponibilità di strutture di accoglienza, le Autorità di Pubblica Sicurezza, possono richiedere al Soggetto attuatore di indicare le strutture dove vi è disponibilità di posti per una prima accoglienza utilizzando la **Scheda operativa n. 2**.

Tali strutture, dette “**strutture ponte**”, sono state censite su tutto il territorio nazionale dal Soggetto attuatore, in accordo con l'ANCI. Si tratta di strutture idonee a norma di legge, dislocate su tutto il territorio nazionale, che si fanno carico solo della prima fase dell'accoglienza, in attesa del trasferimento dei minori nelle strutture che li ospiteranno fino alla maggiore età.

Il Soggetto attuatore comunica la disponibilità con la **Scheda operativa n. 3**.

Le Autorità di Pubblica Sicurezza, avuta l'indicazione delle strutture ponte da utilizzare, dovranno contattare direttamente i Comuni presso i quali insistono le Comunità di accoglienza, quindi provvedono al trasferimento dei minori, e dando tempestiva comunicazione al Soggetto attuatore, al Comitato per i Minori Stranieri, alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice Tutelare con la **Scheda operativa n. 4**.

Contestualmente le Forze dell'Ordine trasmetteranno alla Autorità Giudiziaria il verbale di affidamento del minore alla struttura.

Il Sindaco, o un suo delegato, del comune dove insiste la comunità di accoglienza è tenuto a comunicare al Soggetto attuatore l'avvenuto inserimento del minore straniero non accompagnato e la **presa in carico**, utilizzando la **Scheda operativa n. 5**.

Presso la struttura ponte il Sindaco o un suo delegato procede alle seguenti azioni previste al punto 3 della nota n. DIP/0001100del 18 maggio2011:

- richiede il perfezionamento dell'identificazione della persona e l'accertamento della minore età alle Autorità di Pubblica sicurezza che sono responsabili di tale procedimento;
- verifica l'effettivo *status* di non accompagnato;
- acquisisce informazioni relativamente ad eventuali parenti presenti in Italia;
- informa il minore sull'opportunità di chiedere protezione internazionale;
- assicura, attraverso le strutture sanitarie locali, uno screening sanitario a tutela del soggetto e della comunità.

Una volta completate queste azioni il Sindaco o suo delegato fornirà per ogni minore, tramite la **Scheda operativa n. 6** le informazioni acquisite.

Al termine delle suddette azioni, laddove il Comune di accoglienza faccia richiesta di trasferimento del minore non accompagnato presso altra Comunità di accoglienza, è tenuto ad utilizzare la **Scheda operativa n. 7**.

Il Soggetto Attuatore, attraverso la Segreteria tecnica del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, utilizzerà la **Scheda operativa n. 8** per indicare ai Comuni presso i quali sono ubicate le altre comunità di accoglienza che hanno disponibilità di posti per il trasferimento.

Il Sindaco o un suo delegato del Comune che ha effettuato la richiesta di trasferimento, informerà il Soggetto Attuatore dell'avvenuto trasferimento utilizzando la **Scheda operativa n. 9**.

Il Sindaco o suo delegato del Comune di destinazione del minore comunicherà la data dell'effettiva **presa in carico** del minore attraverso la **Scheda operativa n. 10**.

La Scheda operativa n. 11 verrà usata dal Sindaco o suo delegato per comunicare l'uscita del minore dalla competenza del Fondo della Protezione Civile ex art. 5 OPCM 3933/2011 che potrebbe verificarsi in tre casi:

- abbandono volontario
- formalizzazione protezione internazionale con sottoscrizione modulo C3 per richiedenti asilo
- per maggiore età.

L'OPCM n. 3933/2011 ha previsto, infatti, all'art. 5 che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali corrisponda un contributo ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. E' prevista, pertanto, una procedura per la rendicontazione delle spese sostenute per l'emergenza Nord Africa (www.lavoro.gov.it – sezione immigrazione).

Minore straniero non accompagnato richiedente protezione internazionale – Emergenza Nord Africa

Il 15 luglio 2011 il Commissario Straordinario per l'Emergenza ha diffuso la “procedura operativa per minore straniero non accompagnato richiedente protezione internazionale”. Tale procedura distingue due ipotesi:

a) il minore dichiara subito la volontà di chiedere protezione internazionale

- La Questura rilascia l'attestato nominativo riportando l'espressione della volontà di richiesta di protezione, senza necessità di verbalizzazione attraverso la sottoscrizione in Questura del C3, come previsto dalla Direttiva sui Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo in vigore dal 7 aprile 2007.
- La Questura fa la segnalazione al Servizio centrale dello SPRAR e per conoscenza al Soggetto attuatore e all'ente attuatore regionale.
- Il Servizio centrale individua un posto di accoglienza e ne dà comunicazione all'ente locale e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, al Servizio Nazionale di Protezione Civile, al Soggetto attuatore per l'assistenza ai minori non accompagnati, all'Ente attuatore regionale.
- In caso di insufficienza di posti SPRAR e di conseguente risposta negativa da parte del Servizio centrale, la procedura prevede che sia il soggetto attuatore ad indicare strutture idonee alternative, interessando preventivamente il Comune e comunicando contestualmente l'avvenuta sistemazione a tutti gli enti citati.
- Il Comune provvederà a sostenere i costi dell'accoglienza attraverso i fondi straordinari gestiti dall'Ente attuatore regionale.

b) il minore, già collocato dal Soggetto attuatore in comunità, dichiara in un secondo momento la volontà di chiedere protezione internazionale

- E' necessaria la verbalizzazione della richiesta in Questura attraverso la sottoscrizione del C3, sia da parte del minore richiedente che del suo tutore.
- Il Comune segnala al Servizio centrale e al Soggetto attuatore - Ministero del Lavoro la diversa situazione giuridica del minore e contestualmente agli altri organi competenti.
- In caso di richiesta di trasferimento, il Servizio centrale individua un posto di accoglienza e ne dà comunicazione ai citati organi competenti.
- In caso di insufficienza di posti SPRAR e di conseguente risposta negativa da parte del Servizio centrale, il Comune può disporre che il minore resti in quella o altra struttura idonea, dandone comunicazione all'Ente attuatore regionale.
- L'accoglienza sarà dunque pagata alle strutture tramite il Comune, attraverso i fondi straordinari gestiti dall'Ente attuatore regionale, la competenza economica e amministrativa di quest'ultimo inizia dal momento in cui è verbalizzata (attraverso il rilascio e la sottoscrizione del cosiddetto C3 da parte del minore e del suo tutore) la domanda di protezione internazionale.

In entrambi i casi la procedura non dà indicazioni chiare rispetto al soggetto competente a provvedere alla copertura dei costi del trasferimento, prevedendo genericamente che è “necessario valutare la competenza dei costi dei trasferimenti (minore e eventuale accompagnatore)”.